



SENTENZA - 362/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere (relatore)
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio a istanza di parte**, iscritto al numero **74154** del registro di Segreteria, instaurato a istanza del **della A.N.M. S.p.A.** (Azienda Napoletana Mobilità - P.I. 06937950639), in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Rispoli (PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio Dott. Luigi Pomponio del 3/8/2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240, in calce al ricorso;

CONTRO

l'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato il 22/6/2017 tra Avvocatura dello Stato ed Agenzia

delle Entrate – Riscossione (P.E.C. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it),
nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz n. 11;

E NEI CONFRONTI

della **PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Campania** in Napoli, via Piedigrotta n. 63;

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, il giudice relatore
cons. Rossella Cassaneti, l'Avv. Pierluigi Rispoli in difesa di A.N.M. s.p.a. e
il P.M. d'udienza in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso.

FATTO

L'A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità presentava ricorso, in
riassunzione ai sensi dell'art. 17 C.G.C., contro l'ADER - AGENZIA ENTRATE
– RISCOSSIONE e nei confronti della Procura Regionale erariale, “per
sentire accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la
esclusiva responsabilità [dell'ADER], in qualità di Concessionario, in
ordine alla mancata riscossione ed il mancato introito della somma
iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata
con cartella di pagamento emessa nei confronti di Vittoria Barbato e,
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore
dell'attrice, della somma di € 98,89 oltre maggiorazione del 10% per
ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-
ingiunzione (18.11.2003) alla data della trasmissione del ruolo del
concessionario (17.03.2008) il tutto per € 179,03 ed interessi moratori (o in
subordine legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso
Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 cc., al risarcimento del danno da

immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali”.

L'A.N.M. esponeva nel ricorso introduttivo, a sostegno della formulata domanda, che l'inadempimento del Concessionario nell'esazione del ruolo di cui alla sopra menzionata cartella esattoriale emessa in danno del ridetto soggetto trasgressore, era da ritenersi riconducibile alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 21357/2015, con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata dal predetto soggetto privato avverso la pretesa esattoriale, per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Descritte le fasi del procedimento sfociato nella citata pronuncia, la Società ricorrente esponeva che l'odierno giudizio è frutto della riassunzione innanzi a questa Sezione Giurisdizionale territoriale della Corte dei conti, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria sull'identica questione, pronunciata con sentenza n. 26651/2021 del Giudice di Pace di Napoli che ha provveduto ad applicare l'ordinanza n. 5569/2023 della Corte di Cassazione – SS.UU. emessa a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'ADER in analogo giudizio instaurato nei suoi confronti da A.N.M.

Nel gravame introduttivo A.N.M. argomentava, anche riportando testualmente il ricorso presentato in sede ordinaria, sulla sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente alla luce del disposto dell'art. 172 C.G.C. in linea con le statuizioni della Corte di Cassazione illustrate nell'ordinanza sopra richiamata, sulla rilevabilità nella concreta fattispecie dell'inadempimento contrattuale -e della conseguente

responsabilità- della convenuta ADER nonché sulla risarcibilità del danno sia patrimoniale che d'immagine, subito dall'A.N.M. per effetto di tale inadempimento.

In data 20/12/2023 la P.R. trasmetteva conclusioni ex art. 175 C.G.C. con le quali, riepilogati i tratti salienti della controversia sottoposta allo scrutinio del Collegio, richiamando la sentenza n. 664/2023 pronunciata dalla Sezione con riguardo a identica fattispecie, prospettava l'ammissibilità della domanda della ricorrente *"limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempiente dell'ADER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"*, restando *"invece inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine"*.

In data 12/3/2024 perveniva alla Sezione memoria difensiva, redatta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in rappresentanza di ADER, in cui si chiedeva che la domanda ex adverso proposta venisse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata, con condanna di controparte al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio; tali conclusioni venivano fondate su articolate deduzioni inerenti l'insussistenza della legittimazione attiva dell'A.N.M. alla luce delle disposizioni dell'art. 172 C.G.C. secondo i principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza contabile, l'infondatezza della domanda riguardante l'asserito danno patrimoniale in relazione alla procedura normativa di scarico per inesigibilità e di proroga dei termini per la

presentazione delle relative comunicazioni e, in particolare, dei commi da 684 a 688 dell'art. 1 della L. 190/2014 [contenenti la postergazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità (la cui legittimità è stata illustrata dall'ordinanza C. Cost. n. 51/2019), il contenimento dell'importo iscritto a ruolo a carico del concessionario nella quota di 1/8 in caso di definizione agevolata e di 1/3 senza definizione agevolata e la sottrazione al controllo di cui all'art. 19 D.Lgs. 112/1999 delle sanzioni amministrative di importo inferiore ai 300 €]. Ulteriori deduzioni di merito inerenti l'infondatezza nel merito della pretesa di parte ricorrente, venivano ancorate dall'Agenzia resistente all'avvenuto annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro previsto dall'art. 4 D.L. n. 119/2018, alla sussistenza in capo al soggetto incaricato della riscossione di una obbligazione di mezzi e non di risultato, alla corresponsabilità nella causazione del danno da parte dell'Ente impositore per la ritardata consegna del ruolo all'Agenzia deputata alla riscossione e all'opinabilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine alla luce del quadro normativo e dei precedenti giurisprudenziali di riferimento.

In data 29/3/2024 è pervenuta dichiarazione della Difesa di A.N.M S.p.A. di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di conseguente intenzione di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

All'udienza del 4/4/2024 la Sezione ha disposto rinvio della discussione della causa alla data odierna onde consentire all'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di formalizzare l'accettazione della suddetta rinuncia agli atti del giudizio.

Il 10/4/2024 il Difensore della parte istante ha depositato *“file .eml contenente atto di accettazione emesso dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione notificato allo scrivente in data 10.04.2024, afferente la rinuncia agli atti di cui al giudizio pendente”*; in allegato a tale nota di deposito, infatti, vi è dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, *“ai sensi degli artt. 43 e 1, comma 2, del R.D. 1611/1933 e dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, [...] di accettare le rinunce agli atti formulate da parte ricorrente, con accordo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite dei giudizi pendenti”* (fra i quali, quello oggetto dell'odierna trattazione).

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Pierluigi Rispoli ha confermato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione dello stesso; il PM di udienza si è espresso senza opposizione in proposito. All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ADER con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine, rientra -come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie

identiche (cfr. ex *plurimis*, sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024)- nella previsione dell'art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte dei conti che della legittimazione ad agire di ANM s.p.a.

B. In presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio, quest'ultimo Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c, richiamato dalla parte istante.

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle “*debite forme*”, ossia non deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta “*dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti*”. Ciò in quanto la rinuncia “*non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi*” (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Nel caso di specie, va peraltro osservato che, per quanto l'art. 306 c.p.c. non specifichi che la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio, è comunque evidente che le disposizioni in esso contenute devono essere interpretate nel senso di ritenere necessaria l'accettazione della parte costituita e che avrebbe interesse alla prosecuzione, ovvero nel senso che presupposto per l'applicazione della suindicata norma è la

previa verifica dello *status* di parte dei convenuti in giudizio.

Ovviamente, la previsione secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo solo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, trova fondamento nella circostanza che l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore rispetto a quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.

Nel caso di specie, in presenza della dichiarazione di ANM di rinuncia agli atti del giudizio, nonché dell'accettazione di controparte, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di giudizio sono compensate, atteso, nel caso di specie, l'accordo manifestato in proposito dalle parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'ESTINZIONE del giudizio per rinuncia agli atti da parte di A.N.M. s.p.a.

Spese compensate.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 01/07/2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)